

ORDINANZA N. 100/2024/MI

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

che a seguito della richiesta dell'Impresa Officine Pedroncelli S.r.l. , in data 06/02/2024, per poter eseguire in sicurezza i lavori di riparazione del parapetto lato lago è emersa la necessità di chiudere al transito la pista ciclopedonale

VISTO

il Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., ed in particolare l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 4, che conferisce all'Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche delle varie strade;

il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.Lgs. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;

il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 - "Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo";

il Decreto Interministeriale del 13-2-2019 - "Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

- La procura del 16/09/2020, repertorio n. 84724

CONSIDERATO

la necessità di procedere all'emissione di formale ordinanza per disporre le limitazioni descritte in premessa;

SENTITO

- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

ORDINA

* chiusura al traffico su SS 36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA dal km 53+000 al km 55+000, Pista ciclopedonale, su complanare, direzione Lecco Abbadia Lariana e viceversa, a partire dal 13/02/2024 fino al 15/02/2024 nella fascia oraria dalle 09:30 alle 18:00; interesserà pedoni , velocipedi , veicoli a braccia , veicoli a trazione animale .

Tutta la segnaletica dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22/07/2002 e dovrà essere apposta e mantenuta costantemente in efficienza dall'Impresa Officine Pedroncelli S.r.l. con sede in Via al Monteggiolo, 15 - 23823 Colico (LC).

La Società Officine Pedroncelli S.r.l. resta unica responsabile, sia in sede civile che penale per danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto, inefficienza o mancato mantenimento della segnaletica, sollevando Anas S.p.A. ed il personale da essa dipendente da qualsiasi molestia o pretesa anche giudiziaria.

La stessa Società ha comunicato che per tutto il periodo di validità della presente ordinanza, per ogni evenienza relativa al cantiere di che trattasi potrà essere contattato il reperibile Sig. Maurizio Pedroncelli al seguente n. 3355860074.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico con l'installazione della prescritta segnaletica, secondo le modalità e responsabilità sopra descritte.

Sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992).

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

(NICOLA PRISCO)



Firmato da
Nicola Prisco
Data: 06/02/2024
20:28:39 CET